



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE

Procedure selettive per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso l'Università degli Studi del Molise.

IL RETTORE

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s. m. e i.;
Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183, in particolare l'art. 15, comma 1, per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive in materia di documentazione amministrativa;
Visto il Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, con il quale sono indicati criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'art. 24 della legge n. 240/10;
Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge 240/2010";
Visto il D.lgs. 29 marzo 2012, n. 49 che detta la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei;
Visto il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 avente ad oggetto "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali";
Vista la delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR del 13.9.2016, n. 132;
Visto il Decreto Ministeriale 1.9.2016, n. 662, Definizione della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere con la relativa integrazione di cui al D.M. 1.6.2017, n. 372;
Visto l'Atto d'indirizzo MIUR prot. n. 39 del 14.5.2018;
Visti il D.lgs. n. 196 del 2003 e il D.lgs. n. 51 del 18 maggio 2018, emanato in attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto-legge n. 36/2022 convertito dalla legge n. 79/2022 che prevede all'art. 14 comma 6-quinquiesdecies quanto segue: "Ferma restando la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.”;

Vista la nota del Ministro prot. 9303 del 8.7.2022;

Visto il *Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240*, emanato con D.R. n. 294 del 23 aprile 2020;

Visto il Codice Etico dell’Università degli Studi del Molise;

Vista la delibera del Dipartimento Giuridico del 19.10.2022 con la quale è stato deliberato in merito all’attivazione di una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/10, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge n. 79/2022, per il Settore Scientifico Disciplinare IUS/17 DIRITTO PENALE, Settore Concorsuale 12/G1 DIRITTO PENALE;

Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 30 novembre 2022 e 1° dicembre 2022, che autorizzano l’avvio della procedura selettiva richiesta dal Dipartimento Giuridico;

Accertata la relativa copertura finanziaria a valere su fondi esterni al bilancio di Ateneo;

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi del Molise;

DECRETA

Articolo 1

Procedure di selezione

1. È indetta la seguente procedura selettiva, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/10, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge n. 79/2022, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, con le seguenti specifiche:

Profilo:

Contratto da ricercatore a tempo determinato e pieno di tipo a) per il Settore Scientifico Disciplinare IUS/17 DIRITTO PENALE, Settore Concorsuale 12/G1 DIRITTO PENALE, Area 12 SCIENZE GIURIDICHE.

Programma delle attività didattiche, di servizio agli studenti e di ricerca:

Il/la ricercatore/ricercatrice dovrà svolgere attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Il suo reclutamento è, per questa parte, finalizzato anche a favorire l’ampliamento e la diversificazione dell’offerta formativa che il Dipartimento Giuridico e l’Ateneo intendono sviluppare nel corso del triennio per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione. Il/la ricercatore/ricercatrice dovrà inoltre fornire assistenza agli studenti nella redazione di elaborati per la prova finale e tesi di laurea magistrale e svolgere attività di tutorato;

Il/la ricercatore/ricercatrice dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito del diritto penale con riferimento sia alla parte generale che speciale, con particolare attenzione alla dimensione del diritto penale dell’economia e dell’ambiente.

Obiettivi di produttività scientifica:

Raggiungimento nei tre anni dall’avvio del contratto di almeno la metà del valore-soglia, previsto dalla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale 2021 per il ruolo di docenza di seconda fascia ex D.M. 589/2018, arrotondato per difetto, relativo al “numero articoli e contributi”, considerando come intervallo temporale valido ai fini del calcolo degli indicatori quello relativo al 1° gennaio dell’anno di avvio del contratto. Gli obiettivi includono pubblicazioni su riviste scientifiche di riconosciuto prestigio, collaborazione editoriale in comitati scientifici o di redazione per riviste periodiche sia cartacee che elettroniche, partecipazione a congressi nazionali e internazionali, attività di organizzazione e promozione relative alla

Terza Missione universitaria. In ogni caso, il/la ricercatore/ricercatrice nel corso del triennio dovrà pubblicare almeno 2 articoli su riviste di classe A o indicizzate oppure pubblicare una monografia, in modo da fornire un contributo significativo nelle prossime valutazioni VQR del Dipartimento Giuridico dell'Università degli Studi del Molise.

Sede di svolgimento delle attività: Dipartimento Giuridico - Campobasso.

Numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare: 12.

Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese.

Modalità con cui il ricercatore sarà tenuto, periodicamente e al termine del contratto, a rendicontare i risultati del lavoro svolto:

relazione annuale delle attività didattiche e di ricerca svolte, dei progetti di ricerca in corso e dei risultati attesi in termini di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali.

Articolo 2

Requisiti per l'ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva i candidati italiani o stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica. I candidati devono dimostrare di avere una buona conoscenza della lingua inglese così come richiesto all'art. 1
2. I candidati in possesso del titolo di studio conseguito all'estero devono indicare gli estremi del decreto di equipollenza o equivalenza al corrispondente titolo italiano e l'autorità che ha provveduto al rilascio.
3. Non possono partecipare alla valutazione comparativa:
 - a) coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957, n.3;
 - d) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
 - e) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità al quarto grado compreso con un professore appartenente alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. I candidati stranieri devono avere un'adequata conoscenza della lingua italiana.
5. I requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Le dichiarazioni relative al possesso dei suddetti requisiti devono essere contenute nella domanda di partecipazione, a pena di esclusione.
6. I candidati sono ammessi con riserva e l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con Decreto motivato del Rettore, l'esclusione dalla procedura. Tale provvedimento verrà notificato all'interessato mediante l'indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione.

Art. 3

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla selezione va redatta obbligatoriamente secondo lo schema di cui all'allegato "A" e deve essere trasmessa entro il termine perentorio di **30 giorni**, che inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'Avviso del presente bando sulla **Gazzetta Ufficiale della**

Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale, Concorsi ed Esami. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

2. La domanda dovrà essere inviata mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo **amministrazione@cert.unimol.it** da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciata personalmente al candidato da un gestore PEC.

L'e-mail di trasmissione dovrà riportare in oggetto: Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato: Settore Scientifico Disciplinare IUS/17 - Settore Concorsuale 12/G1.

Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea. La domanda di partecipazione alla procedura, compilata in ogni sua parte, pena l'esclusione dalla procedura, potrà essere inviata con firma digitale oppure firmata dal candidato e poi trasformata in pdf da allegare alla PEC. Non saranno prese in considerazione le domande non firmate e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Amministrazione oltre il termine sopra indicato. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato pdf:

- 1) fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
- 2) fotocopia del codice fiscale (solo per i cittadini italiani);
- 3) curriculum con i titoli e l'attività scientifica e didattica. Il Curriculum, debitamente datato e firmato, dovrà riportare la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso di tutti i titoli in esso riportati e la veridicità di quanto in esso contenuto;
- 4) elenco delle pubblicazioni scientifiche che il candidato intende sottoporre alla valutazione della commissione che riporta la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che tutte le pubblicazioni allegate alla domanda sono conformi all'originale;
- 5) le pubblicazioni scientifiche per la selezione che potranno essere inviate in una o più cartelle compresse (file zip), contenenti tutte le pubblicazioni che il candidato intende sottoporre alla valutazione della Commissione. Le pubblicazioni devono essere presentate nel numero massimo previsto all'art. 1 del bando. Si specifica che, ai sensi del D.M. 243/11, la tesi di dottorato è da considerare una pubblicazione, e quindi, nel caso in cui il candidato intenda presentarla, dovrà conteggiarla nel numero massimo previsto all'art. 1.

3. Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o non conforme a quanto disposto dal presente articolo. **Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 25 Mb.** Il candidato che debba trasmettere allegati che complessivamente superino il limite di 25 Mb, dovrà trasmettere la domanda con una prima e-mail precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successiva o successive e-mail (specificando il numero delle e-mail successive alla prima) da inviare entro il termine per la presentazione della domanda sempre tramite PEC.

L'Amministrazione universitaria si esonera da ogni responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

4. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell'indirizzo e-mail da parte del candidato. L'Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili per colpa grave all'Amministrazione, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 4

Nomina della Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è costituita con le modalità indicate all'art. 7 del *Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240*, emanato con D.R. n. 294 del 23 aprile 2020. La commissione giudicatrice è nominata con decreto rettorale, che è pubblicato sull'Albo di Ateneo e sul sito di Ateneo alla pagina dedicata al reclutamento. È composta da n. 3 professori ordinari e/o associati afferenti al settore scientifico-disciplinare o al settore concorsuale indicato nel bando. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

2. Eventuali istanze di riconsiderazione al Rettore di uno o più componenti la Commissione di valutazione da parte dei candidati devono essere presentate nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina sull'Albo Ufficiale di Ateneo. Se la causa di riconsiderazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine di 15 giorni decorre dalla sua insorgenza.

Articolo 5

Valutazione dei titoli, del curriculum, della produzione scientifica, discussione e prova orale di lingua straniera

1. La commissione valuta i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato (per i settori interessati il diploma di specializzazione medica), secondo criteri e parametri di cui al decreto del Ministro n. 243 del 25 maggio 2011.

2. La commissione effettua la valutazione dei seguenti titoli dettagliatamente riportati dai candidati nel curriculum:

- a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- h) relatori a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

3. La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificatamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

4. La commissione giudicatrice, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni suddette.

5. La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

6. La commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

7. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

a) numero totale delle citazioni;

b) numero medio di citazioni per pubblicazione;

c) *<impact factor>* totale;

d) *<impact factor>* medio per pubblicazione;

e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

8. A seguito della valutazione preliminare, la commissione ammette un quinto dei candidati comparativamente più meritevoli, e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, nonché alla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

9. Sono esclusi esami scritti e orali ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese richiesta dal bando. La prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. A seguito della discussione la commissione assegna un punteggio (espresso in centesimi) ai titoli e a ciascuna pubblicazione presentata dai candidati secondo i criteri specificati nei commi precedenti. Sulla base dei punteggi complessivi conseguiti e dell'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta, individua a maggioranza il candidato idoneo.

10. Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali delle singole riunioni dei quali costituiscono parte integrante i giudizi espressi su ciascun candidato.

Articolo 6

Conclusioni dei lavori

1. La commissione deve concludere i lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina all'Albo di Ateneo dell'Università.

2. Il Rettore può prorogare il termine per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione.

3. Nel caso in cui i lavori non siano stati conclusi nel termine prefissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

4. Il Rettore accerta con proprio decreto, entro 30 giorni dalla consegna degli atti concorsuali, la regolarità formale degli stessi. Il Rettore, qualora riscontri vizi di forma, rinvia, entro il predetto termine, con provvedimento motivato, gli atti della commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

5. Gli esiti vengono resi pubblici per via telematica sul sito dell'Università e mediante pubblicazione on line sull'Albo di Ateneo.

Articolo 7

Calendario delle prove

1. Sul sito di Ateneo, alla pagina web <https://www.unimol.it/docente/reclutamento>, verranno comunicati, con preavviso di almeno 10 giorni:

- l'elenco dei candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni e alla prova orale della lingua straniera richiesta;
- il giorno e l'orario fissati per lo svolgimento della discussione pubblica sui titoli e sulle pubblicazioni e la prova orale di lingua inglese, nonché le modalità di svolgimento della stessa;
- eventuali spostamenti della data della prova.

Tale pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale e avrà valore di notifica personale a tutti i candidati interessati, esonerando l'Amministrazione dall'invio di qualsiasi comunicazione.

2. Per essere ammessi i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento. Qualora i candidati esibiscano documenti non in corso di validità, dovranno, ai fini dell'ammissione, dichiarare in fondo alla fotocopia degli stessi che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

3. La mancata presentazione alla discussione, sia essa in presenza sia essa in modalità telematica, è considerata esplicita e definitiva manifestazione di volontà a rinunciare alla procedura selettiva pubblica.

Articolo 8

Assunzione in servizio e stipula del contratto

1. Il candidato giudicato idoneo potrà sottoscrivere il contratto successivamente alla proposta di chiamata del Dipartimento competente, deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia e seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. L'assunzione decorre dalla data indicata sul contratto. Il candidato risultato idoneo dovrà presentare, entro 30 giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio, pena la decadenza del diritto alla nomina, la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Nel contratto verranno indicati:

- la data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
- le prestazioni richieste;
- il trattamento economico;
- la struttura di afferenza;
- il Settore scientifico disciplinare di riferimento;
- il regime di impegno (tempo pieno o definito);
- l'obbligo di presentazione della relazione tecnico scientifica annuale sull'attività di ricerca e della rendicontazione dell'attività didattica per ciascuna annualità, pena il recesso per giusta causa dal contratto.

2. Per tutto il periodo di durata del contratto di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza ai sensi dell'art. 24, comma 9-bis, della legge n. 240/10.

3. Le dichiarazioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 possono essere utilizzate dai cittadini italiani e dell'Unione Europea, senza limitazioni, e dai cittadini extracomunitari qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili, attestabili o riferibili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

4. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi devono essere legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

5. Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati sono considerati validi a titolo definitivo, fatta salva la possibilità, da parte dell'Università degli Studi del Molise di procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese; l'Amministrazione, qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, può richiedere direttamente la necessaria documentazione che dovrà essere fornita dall'interessato entro 30 giorni dalla richiesta.

6. Nel caso di dichiarazione risultata mendace, oltre ad essere escluso dalla procedura di valutazione comparativa, il candidato verrà denunciato ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 9

Attività da svolgere

1. Le attività di ricerca e i risultati attesi sono quelli individuati nelle specifiche riportate all'art. 1.
2. L'impegno annuo complessivo relativo allo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è di complessive 350 ore previste per il regime di impegno a tempo pieno.
3. Il candidato idoneo dovrà produrre al dipartimento una relazione annuale sui risultati ottenuti dalle attività svolte. Al termine del contratto il candidato è tenuto a produrre una relazione finale sull'attività svolta.

Articolo 10

Trattamento economico e previdenziale

1. Il trattamento economico e previdenziale, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Ateneo, è pari a quello iniziale spettante al ricercatore confermato con regime di impegno a tempo pieno.
2. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali, trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e del procedimento di assunzione in servizio ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n.2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi del Molise nella persona del Rettore, domiciliato per la carica in Campobasso, via De Sanctis s.n.c. ed il Responsabile della protezione dei dati (RPD) per l'Ateneo.

Articolo 12

Pubblicità

1. Il presente bando è pubblicato in forma di avviso sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale, Concorsi ed Esami**, sull'Albo di Ateneo, sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo: <https://www.unimol.it/docente/reclutamento> e in quello del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

Articolo 13

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento di selezione pubblica è la dott.ssa Silvana Rubbo - Area Risorse Umane - Settore Reclutamento Personale Docente.

Articolo 14

Rinvio alle norme riguardanti le modalità di espletamento delle procedure

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano, per quanto compatibili, la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella Pubblica Amministrazione e il “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, emanato ai sensi dell’art. 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”.

Articolo 15

Norme finali

1. L’Università degli Studi del Molise si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o sospendere il presente bando per motivi di opportunità o per sopraggiunte disposizioni normative, per ragioni connesse alle esigenze di salvaguardia dell’equilibrio finanziario del proprio bilancio.

IL RETTORE

Prof. LUCA BRUNESE

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)